

# SENTENZA N. 184

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca A. BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito del dispositivo della sentenza della giurisdizionale, in speciale composizione, 17 dicembre 2021, n. 20/2021/DELC, letto all'udienza del 7 dicembre 2021, n. 20/2021/DELC, promossi dalla Regione Siciliana con ricorsi notificati, il primo, a mezzo posta elettronica certificata e mezzo raccomandata il 30 novembre - 9 dicembre 2021, il secondo, a mezzo PEC il 19 gennaio 2022 e a mezzo deposito in cancelleria il 1° dicembre 2021 e il 25 gennaio 2022, iscritti, rispettivamente, al n. 4 del registro conflitti tra enti 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento del Procuratore generale dello Stato nell'udienza pubblica del 21 giugno 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Aristide Police e Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana, l'avvocato dello Stato per il Consiglio dei ministri e il Vice Procuratore generale della Corte dei conti Adelisa Corsetti per la Procura generale, deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.

## *Ritenuto in fatto*

1. – Con ricorso notificato il 30 novembre 2021, depositato il successivo 1° dicembre 2021, e iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2022, la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, letto all'udienza del 7 ottobre 2021, della sentenza della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di giudizio, 17 dicembre 2021, n. 20/2021/DELC, resa in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC, proposto ex art. 11, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato con il decreto legislativo 26 agosto 2015, n. 124) dalla Procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti, con decisione di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana (n. 6/2021/SS.RR./PARI) resa dalle Sezioni Regionali della Corte dei conti della Regione Siciliana.

In particolare, la ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava allo Stato – e per esso alla giurisdizionale, in speciale composizione – a seguito dell'approvazione della legge della Regione Siciliana del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2020 (art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), l'esercizio della funzione giurisdizionale e, conseguentemente, la decisione di parificazione del rendiconto, reso all'udienza del 7 ottobre 2021, in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC.

La decisione impugnata sarebbe lesiva delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione Siciliana, in persona dell'Assemblea regionale siciliana di cui all'art. 19, terzo comma, del regio decreto legislativo 15 marzo 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana). Tale lesione sarebbe derivata dalla promulgazione della legge reg. Siciliana n. 26 del 2021, di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2020, in violazione del citato art. 19, terzo comma, dello statuto speciale, la Corte dei conti non ha dichiarato improcedibile il

parificata dalle Sezioni riunite regionali per una serie di irregolarità – non era stata sollevata questione regionale (l'art. 6 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 recante «Disposizioni programmatiche di stabilità regionale») che sarebbe stata all'origine delle rilevate irregolarità.

La ricorrente ricorda che, nonostante fosse stata adottata, in data 30 settembre 2021, la legge reg. Siciliana n. 26 del 2021, rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019, la Corte dei conti a sezioni riunite, in ottobre 2021, ha pronunciato il dispositivo della sentenza n. 20/2021/DELC, poi depositata il 17 dicembre 2021, per i motivi di ricorso proposti nei confronti della decisione di parificazione resa dalle Sezioni riunite per la Regione Siciliana.

4.– Con l'adozione di tale decisione, le Sezioni riunite in speciale composizione avrebbero violato non solo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che pone come condizione dell'azione la sussistenza dell'interesse ad agire, che sarebbe venuto meno per effetto della decisione, ma anche l'art. 118, primo comma, della Costituzione, che attribuisce alla Regione Siciliana la potestà legislativa in materia di rendiconto generale della Regione.

La ricorrente sostiene, infatti, che la decisione di parificare – secondo la normativa vigente cui la Regione Siciliana è vincolata in virtù del vigore della Costituzione, con il d.lgs. n. 655 del 1948 – sia espressione dell'ausiliarietà della funzione svolta dalla Regione Siciliana nei confronti dell'assemblea legislativa e costituisca un mero presupposto per pervenire all'intangibilità del rendiconto generale della Regione, autonomamente approvato dall'organo legislativo. Nonostante ciò, la pronuncia contestata con i ricorsi in esame, sulla potestà legislativa regionale con potenziali effetti inibitori dell'efficacia della legge regionale stessa, non ha determinato alcuna sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

La citata pronuncia violerebbe anche il principio di leale collaborazione. Infatti, ammettere che le Sezioni riunite in speciale composizione, secondo le indicazioni fornite dalla sezione regionale di controllo in sede di approvazione con legge della Regione Siciliana, possano discutere in sede di giudizio contabile successivo al controllo collaborativo, significherebbe consentire l'ingerenza della Corte dei conti nella giurisdizione, in contrasto con l'autonomia riconosciuta agli enti locali e alle Regioni.

5.– In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati, in quanto manifestamente inammissibili e non fondati.

In via preliminare, i ricorsi sarebbero inammissibili per carenza di interesse.

La decisione impugnata sarebbe meramente applicativa della norma del codice di giustizia contabile che attribuisce alla Corte dei conti la potestà di decidere in materia di parificazione da parte delle Sezioni riunite, norma non censurata dinanzi a questa Corte.

I ricorsi sarebbero, inoltre, privi di tono costituzionale in quanto volti a censurare un mero error in procedendo, che non avrebbe determinato l'impugnata sarebbe stata adottata in carenza di interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.).

Nel merito, i ricorsi sarebbero privi di fondamento.

Non vi sarebbe alcuna possibile interferenza fra le attribuzioni dell'organo legislativo, chiamato a effettuare la parificazione, e quelle dell'organo esecutivo, chiamato a effettuare l'allocazione delle risorse da parte dell'esecutivo in sede di approvazione del rendiconto, e quelle delle Sezioni riunite in speciale composizione, chiamate, invece, a verificare la correttezza del risultato di amministrazione, che proietta i suoi effetti sul bilancio della Regione Siciliana.

L'oggetto del giudizio delle Sezioni riunite non sarebbe l'atto legislativo, ma la correttezza o meno dell'esecuzione dell'atto legislativo, o l'esattezza oppure l'erroneità di un mero dato contabile.

L'intangibilità del rendiconto approvato con legge non precluderebbe, nel caso in cui il risultato di amministrazione fosse negativo, l'adozione di azioni correttive che dovessero rendersi necessarie, in sede di assestamento, per assicurare l'equilibrio di bilancio della Regione Siciliana.

6.– In entrambi i giudizi ha chiesto di intervenire il Procuratore generale presso la Corte dei conti, che ha chiesto che i ricorsi per conflitto proposti dalla Regione Siciliana siano rigettati.

In punto di ammissibilità dell'intervento, il Procuratore generale ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, i conflitti di attribuzione tra enti, è ammissibile l'intervento di soggetti che, quali parti nel giudizio, abbiano chiesto la decisione, senza possibilità di far valere le loro ragioni.

Nella specie, si verserebbe nella situazione appena descritta.

Oggetto immediato dei conflitti in esame è una decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di approvazione del rendiconto generale della Regione Siciliana, adottata in sede di giudizio instaurato per effetto del ricorso del pubblico ministero contabile avverso una decisione di parificazione.

L'eventuale accoglimento dei citati ricorsi, pertanto, inciderebbe indiscutibilmente sul potere di queste Sezioni riunite di decidere in materia di parificazione, e non sulla potestà legislativa della Regione Siciliana, che è oggetto delle domande e conclusioni nei giudizi innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione.

Sarebbe, inoltre, ammissibile – sempre in armonia con la giurisprudenza costituzionale – anche l'intervento della Corte dei conti quale ricorrente nel giudizio in cui è stata emanata la pronuncia in relazione alla quale è stato proposto il ricorso, che è rappresentante – ai sensi dell'art. 12, comma 2, cod. giust. contabile – del pubblico ministero innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti e, quindi, parte nel giudizio la cui decisione è oggetto del conflitto.

Quanto ai ricorsi, essi sarebbero inammissibili.

Proprio perché volti a contestare, in ultima analisi, la possibilità di sindacare una legge da parte delle Sezioni riunite in speciale composizione, i ricorsi in esame riguarderebbero la provvista di giurisdizione di quest'ultima e sarebbero, pertanto, riconducibili alle questioni di legittimità del ricorso per conflitto di attribuzione fra enti, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, della Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Il Procuratore generale sostiene, infatti, che la legge reg. Siciliana n. 26 del 2021 di approvazione del rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019, è stata adottata in

Si tratta della pronuncia con cui le citate Sezioni riunite hanno accolto il ricorso della Procura generale per la Regione Siciliana avverso la decisione di parificazione del rendiconto regionale delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana (n. 6/2021/SS.RR./PARI), nonostante, nel frattempo, la Corte dei conti avesse approvato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 con la legge della Regione Siciliana n. 11 del 11 dicembre 2019 (del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2019) (n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

La ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava allo Stato – e per esso alle Sezioni compositive – esercitare la funzione giurisdizionale e, conseguentemente, adottare la citata decisione. C.d. dispositivo, sia l'intera sentenza.

1.1.— L'assunto della Regione Siciliana è che, adottando tale decisione, nonostante l'entrata in vigore del nuovo ordinamento, le Sezioni riunite in speciale composizione abbiano violato le attribuzioni costituzionali e statutarie regionali e del Parlamento. La legge costituzionale 15 maggio 1946, n. 455, convertita in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione della legge costituzionale 15 maggio 1946, n. 455, convertita in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) assegna all'Assemblea regionale siciliana il compito di approvare con legge il rendiconto generale della Regione Siciliana. Il principio di legalità, che è alla base del codice di procedura civile, poiché l'interesse ad agire, condizione dell'azione, sarebbe venuto meno proprio con la citata legge regionale, e l'art. 150 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione generale dello Stato), che postula l'intangibilità del rendiconto approvato dall'Assemblea regionale.

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale – secondo la normativa cui la Regione Siciliana ha fatto riferimento con la Costituzione, con il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti) – ha l'espressione della funzione referente e ausiliaria assegnata alla Corte dei conti nei confronti di Consiglio e Giunta regionale (politico-amministrativo e di governo regionale). Essa mirerebbe a dare giuridica certezza alle risultanze del rendiconto regionale relativo all'anno precedente, predisposto dall'amministrazione regionale, al fine di consentire all'organo di controllo politico sull'operato dell'esecutivo regionale, in sede di approvazione del medesimo rendiconto con

La decisione di parifica, pertanto, sarebbe teleologicamente collegata alla legge di approvazione necessario e ineludibile per pervenire all'intangibilità del rendiconto, successivamente e autonomamente app

La pronuncia impugnata con i conflitti in esame, in quanto emessa a seguito dell'adozione della legge da parte dell'Assemblea regionale, avrebbe, invece, illegittimamente inciso sulla potestà legislativa regionale della stessa e con potenziali effetti inibitori dell'efficacia della legge regionale già adottata, analoghi a comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge n. 98 del 28 giugno 2012 (disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge n. 16 del 28 febbraio 2013, costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 39 del 2014.

Secondo la ricorrente, sarebbe, inoltre, violato il principio di leale collaborazione.

La natura collaborativa della funzione esercitata dalla Corte dei conti in sede di parifica, ausiliaria e legislativa regionale, sarebbe compromessa dal riconoscimento della possibilità di mettere in discussione, in controllo collaborativo, le scelte di autocorrezione dell'ente, già operate, peraltro alla luce delle indicazioni del controllo, in sede di approvazione del rendiconto con legge.

La ricorrente ritiene che ciò significherebbe ammettere la possibilità di una conseguenza sanzionatoria in contrasto con l'autonomia riconosciuta alle Regioni.

2.- In considerazione della connessione soggettiva e oggettiva e dell'identità delle censure proposte, i d. n. 1 del 2022) vanno trattati congiuntamente e decisi con un'unica pronuncia.

3.— Preliminarmente, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento in giudizio spiegato personalmente dal  
conti.

3.1.— Secondo l'ormai costante giurisprudenza costituzionale, sebbene nel giudizio per conflitto di ammissa la partecipazione di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi dipendono dall'esito del conflitto (sentenze n. 259 del 2019 e n. 107 del 2015; ordinanza n. 269 del 2019)» (

Con specifico riguardo alla richiesta di intervento del Procuratore generale della Corte dei conti, qui l'ammissibilità nel caso in cui egli sia «parte del giudizio ordinario, la cui decisione è oggetto del conflitto spiegato personalmente, senza alcun patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi a questa Corte. La comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) stabilisce che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale, a differenza di quanto rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, che possono affidare la propria rappresentanza al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (sentenze n. 90 del 2022, n. 43 del 2019 e n. 252 del 2018).

Nella specie, il Procuratore generale presso la Corte dei conti è parte del giudizio delle Sezioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> in composizione, la cui decisione è oggetto di entrambi i giudizi per conflitto. L'esito di questi ultimi è, quindi, sul potere del pubblico ministero contabile di agire in giudizio per la tutela degli interessi dell'intera collettività pubbliche e, in specie, sul potere di impugnare la decisione di parificazione del rendiconto generale regionale e sul controllo, che si ritenga lesiva dei citati interessi. Deve, pertanto, essergli consentito di far valere le proprie ragioni di fronte a questa Corte.

interessato, delle delibere delle Sezioni regionali di controllo (Corte dei conti, sezioni riunite in sede di composizione speciale, sentenza 15 dicembre 2017, n. 44/2017/EL; vedi già Corte dei conti, sezioni riunite in sede di giurisdizione in composizione speciale, sentenza 10 dicembre 2014, n. 27/2014/EL).

L'art. 11, comma 6, lettera e), cod. giust. contabile sarebbe, pertanto, una «norma a carattere di principio generale» (Corte dei conti, sezioni riunite in sede di giurisdizione in composizione speciale, sentenza 10 dicembre 2014, n. 27/2014/EL).

La pretesa indebita interferenza dell'organo di giustizia contabile sulle attribuzioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana è piuttosto dalla circostanza che la sentenza è intervenuta dopo l'approvazione del rendiconto generale della Regione, allorché, secondo la Regione, sarebbero venuti meno i presupposti per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Sulla base dell'assunto che la decisione di parifica costituisce momento conclusivo dell'attività di controllo e funge da presupposto necessario e ineludibile per pervenire all'intangibilità del rendiconto, succeduta dall'organo legislativo, la ricorrente ritiene che, nella specie, la pronuncia impugnata con i ricorsi in esame è illegittima e deve essere annullata.

Secondo la Regione, una decisione sull'impugnativa della parifica che non preceda, come dovrebbe, la deliberazione dell'Assemblea regionale siciliana, è in contrasto con la natura ausiliaria propria del giudizio di parifica e lesiva dell'intangibilità di quest'ultimo in quanto suscettibile di produrre effetti erga omnes con la sentenza.

Risulta, dunque, evidente che la denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione è fondata. La decisione di cui alla sentenza n. 20/2021/DELC da parte delle Sezioni riunite in composizione speciale della Corte dei conti, in sede di giurisdizione in composizione speciale, è illegittima e deve essere annullata.

4.2.– Un'ulteriore eccezione di inammissibilità dei ricorsi è sollevata, sia dalla difesa statale, sia dal Procuratore generale della Corte dei conti, sull'assunto che essi difetterebbero di tono costituzionale.

La difesa statale sostiene che essi siano volti a censurare un mero error in procedendo e cioè che la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di giurisdizione in composizione speciale, in sede di giurisdizione in composizione speciale, non ha violato il principio di attribuzione delle funzioni (art. 100 cod. proc. civ.). La Regione avrebbe, in altri termini, impiegato il conflitto di attribuzione per impedire l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice contabile.

Il Procuratore generale della Corte dei conti, in specie, denuncia che oggetto dei ricorsi per conflitto di attribuzione è l'attribuzione del potere di approvazione del rendiconto generale della Regione, che è estraneo all'ambito di operatività dei conflitti fra enti, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, della legge n. 40 del 1975.

4.2.1.– Anche tale eccezione è priva di fondamento.

Di recente questa Corte, proprio con riferimento a un conflitto promosso da una Regione avverso una sentenza della Corte dei conti, proprio con riferimento a un conflitto promosso da una Regione avverso una sentenza della Corte dei conti, propria costante giurisprudenza secondo cui «i conflitti di attribuzione innescati da atti giurisdizionali sono radice l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente e non ipotetici errores in iudicio commisi» (sentenza n. 224 del 2019, analogo, sentenze n. 22 del 2020, n. 2 del 2018, n. 235 e n. 107 del 2015).

Nella specie, la Regione Siciliana, con entrambi i ricorsi, chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta alle Sezioni riunite, in sede di giurisdizione in composizione speciale – una volta approvato con legge regionale il 2019, «l'esercizio della funzione giurisdizionale» e, conseguentemente, il potere di adottare la decisione di approvazione del rendiconto generale della Regione Siciliana, nonché alla sentenza n. 20/2021/DELC.

Considerata la natura della decisione di parificazione, ausiliaria e strumentale all'esercizio della funzione legislativa, la sentenza n. 20/2021/DELC, sia venuta dopo l'approvazione del rendiconto generale della Regione Siciliana, sia venuta dopo l'approvazione del rendiconto generale della Regione Siciliana, sia venuta dopo l'approvazione del rendiconto generale della Regione Siciliana.

La circostanza che le Sezioni riunite, nonostante la sopravvenuta entrata in vigore della citata legge regionale, abbiano esercitato la funzione giurisdizionale, adottando la decisione impugnata, non è sufficiente a giustificare l'impugnativa, in quanto la funzione giurisdizionale è attribuita alla Corte dei conti, in sede di giurisdizione in composizione speciale, in sede di giurisdizione in composizione speciale.

È, in sostanza, contestata in radice la sussistenza stessa del potere giurisdizionale delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di giurisdizione in composizione speciale, all'indomani dell'adozione della già citata legge regionale n. 26 del 2021. Ciò, peraltro, è in contrasto con il principio generale che, pur sostenendo che i conflitti ineriscono a questioni di giurisdizione, ne individua poi l'oggetto del conflitto di attribuzione nelle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione Siciliana.

In armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, deve, pertanto, riconoscersi la sussistenza del potere di approvazione del rendiconto generale della Regione Siciliana, sia venuta dopo l'approvazione del rendiconto generale della Regione Siciliana, sia venuta dopo l'approvazione del rendiconto generale della Regione Siciliana, sia venuta dopo l'approvazione del rendiconto generale della Regione Siciliana.

5.– Nel merito, i ricorsi non sono fondati.

5.1.– Questa Corte, sin da tempo risalente, ha ravvisato i tratti salienti del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana, sia venuta dopo l'approvazione del rendiconto generale della Regione Siciliana, sia venuta dopo l'approvazione del rendiconto generale della Regione Siciliana, sia venuta dopo l'approvazione del rendiconto generale della Regione Siciliana.

parificazione delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli stessi enti controllati e dell'eventualità perseguita dall'ente controllante, connesso a quello dei contribuenti, ove distinto e divergente dall'interesse illegittimamente sacrificato (sentenze n. 196 del 2018 e n. 89 del 2017).

Lo stretto collegamento tra le fasi del procedimento di parificazione – controllo e impugnativa – è confermato da Quest'ultima – sul fondamento dell'art. 103, secondo comma, Cost. – ha riconosciuto la piena coerenza della speciale composizione sulle delibere di parificazione delle Sezioni regionali di controllo con il sistema vigente in materia di giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica, «quale elemento complementare delle funzioni di garantire maggiore effettività ai controlli, esterni sulle autonomie territoriali» (Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 44/2017/EL), resi dalla stessa Corte.

5.2.– Da quanto detto devono trarsi alcune necessarie conseguenze.

La configurazione della decisione di parificazione – quale risultato dell'esercizio di una funzione di controllo (parifica/non parifica), cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità del rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica – della legge regionale di approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea regionale possa costituire ostacolo a cui si accerta, a seguito dell'impugnativa, la legittimità/regolarità di quei fatti.

Come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, «le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti sono confliggenti» (sentenza n. 72 del 2012). Infatti, l'una consiste nel controllo politico da parte dell'assemblea regionale dell'esecutivo, illustrate nel rendiconto, l'altra nel controllo di legittimità/regolarità (la “validazione”) del «risultato contabile della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente» (sentenze n. 247 del 2021 e n. 235 del 2021) alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria.

Quest'ultimo controllo, riservato al giudice contabile quale organo di garanzia della legalità nell'uso delle risorse, non può arrestarsi per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, proprio in quanto la legge stabilisce precetti costituzionali sull'equilibrio di bilancio. Esso, al contempo, non può in alcun modo incidere sulla potestà legislativa e sui poteri di statuti speciali, nel caso delle Regioni ad autonomia speciale come la Regione Siciliana, attribuiscono alle stesse Regioni l'esercizio della propria competenza legislativa «in piena autonomia politica, senza che organi a esse subordinati esercitino sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità della legge regionale)» (sentenza n. 39 del 2014).

L'accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parificazione, in sede di speciale composizione, ha l'effetto di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti e aggiornati a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio.

Tanto più in considerazione della natura di «bene pubblico» del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2012), quanto delle scelte dell'ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a svelarne la rispondenza ai principi costituzionali.

Se l'ente territoriale dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi, potranno, in ipotesi, dedurre l'impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte, in via principale, su ricorso del Governo, ovvero in via subordinata, alla sezione regionale di controllo o delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede di controllo generale, qualora si ritenga che il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a compromettere i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali.

5.3.– Tanto premesso, risulta evidente che la decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo generale, se ricorsi in esame, non interferisce con la competenza che l'art. 19 dello statuto reg. Siciliana attribuisce alla Regione di approvare la legge il rendiconto generale della Regione e, dunque, non determina alcuna lesione delle sue attribuzioni e della sua collaborazione.

Tale decisione non spiega, infatti, il lamentato effetto conformativo sulla legge regionale di approvazione del rendiconto, né sulla sua efficacia. Opposto – e per questo dichiarato costituzionalmente illegittimo e annullato – era il caso previsto dall'art. 1, comma 7, del d.l. n. 174 del 2012, come convertito.

Deve dunque ribadirsi che oggetto specifico della decisione delle Sezioni riunite in sede di controllo generale è l'approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in sede di bilancio non si determina alcuna sovrapposizione tra l'esito del giudizio delle Sezioni riunite in sede di controllo generale, specifici dati contabili, e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale, da intendersi quale espressione della responsabilità nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi (sentenze n. 246 del 2021 e n. 4 del 2022). La Corte ha inoltre affermato – costituisce «presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo della collettività la cognizione delle modalità [di impiego delle risorse e [de]i risultati conseguiti da chi è titolare della gestione» (sentenza n. 18 del 2019).

Pertanto, nel caso in esame, i motivi dell'impugnativa davanti alle Sezioni riunite in sede di controllo generale, giust. contabile, riguardano due specifiche voci su cui le Sezioni riunite per la Regione Siciliana, nella sentenza n. 6/2021/SS.RR./PARI, resa in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 655 del 1948, avevano rilevato eccezioni tali da compromettere la stabilità finanziaria.

Si trattava, in altri termini, di risultanze contabili su cui non era intervenuta la parificazione da parte delle Sezioni riunite. Si deve, inoltre, sottolineare che l'Assemblea regionale siciliana ha tempestivamente e volontariamente

Regione Siciliana avverso la decisione di parifica del rendiconto della Regione Siciliana (n. 6/2021/SS.R Corte dei conti per la Regione Siciliana, a seguito dell'entrata in vigore della legge della Regione Siciliana del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 e del rendiconto consolidato dell'esercizio 2018 (art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI